

R E L A Z I O N E

alla proposta di legge "Norme per la determinazione della diaria per i Consiglieri/^{e il personale}della Regione Puglia che si rechino in missione all'estero".

Anche in relazione al sempre maggiore sviluppo di rapporti con altre istituzioni di autonomia locale, al di fuori del quadro nazionale, si rende necessaria una regolamentazione chiara per la determinazione della misura della diaria da corrispondere ai Consiglieri Regionali che si rechino in missione all'estero.

Al riguardo il criterio più corretto e più semplice sembra quello di determinare la misura della diaria agganciandola alla normativa relativa alla determinazione delle diarie per le missioni all'estero del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Tale normativa è attualmente contenuta nel Decreto del Ministro per il Tesoro del 2 marzo 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 22 aprile 1976.

In tale Decreto Ministeriale è contenuta nella tabella A la suddivisione in gruppi del personale statale con livelli decrescenti dal gruppo 1° al gruppo 11° e nella tabella B la determinazione delle diarie nette in valuta estera per le missioni all'estero riferite ai gruppi di personale dello Stato indicati nella tabella A e a ciascun paese estero.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Ufficio Legislativo

Nella proposta di legge si aggancia quindi la determinazione della diaria per le missioni all'estero sia dei Consiglieri che del personale della Regione a quella effettuata con il citato decreto ministeriale per il personale dello Stato, in modo che ogni futura variazione della diaria colà prevista si applicherà automaticamente anche agli organismi regionali.

Per quel che concerne la individuazione del parametro riguardante i Consiglieri della Regione Puglia si ritiene, per la maggiore analogia di posizione, di assimilare i consiglieri e gli Assessori regionali al gruppo 3° del personale statale che comprende, per quel che concerne il personale civile, i dirigenti generali e le qualifiche equiparate, ed i Presidenti del Consiglio e della Giunta al gruppo 2°, in cui sono compresi gli ambasciatori ed i Prefetti di 1^ classe e qualifiche equiparate.

Analogo criterio analogico si è seguito nella equiparazione del personale regionale a quello statale.

PROPOSTA DI LEGGE

" Norme per la determinazione delle diarie per i Consiglieri ed il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all'estero ".

Art. 1

Ai Consiglieri della Regione Puglia, che si rechino in missione all'estero, saranno corrisposte le diarie indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella B annessa al decreto del Ministro del Tesoro del 2 marzo 1976, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 22 aprile 1976.

Art. 2

Ai fini della determinazione della misura netta della diaria, i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali sono considerati come assimilati al personale statale di cui al gruppo 2° della tabella A annessa al decreto ministeriale richiamato all'art. 1 della presente legge.

Agli stessi fini, i Consiglieri e gli Assessori regionali sono equiparati al personale di cui al gruppo 3° della suindicata tabella.

Art. 3

Nel caso che dai competenti organi statali siano in futuro

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Ufficio Legislativo

apportate variazioni alle misure nette delle diarie di cui alla tabella B, tali variazioni si estenderanno automaticamente ai consiglieri della Regione Puglia.

Art. 4

Al personale dipendente della Regione che effettua missioni all'estero, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del Ministro del Tesoro 2/3/76, equiparandosi i sette livelli retributivi nel modo seguente:

Al gruppo	4°	i livelli retributivi	7° e 6°
Al gruppo	5°	i livelli retributivi	5° e 4°
Al gruppo	6°	il livello retributivo	3°
Al gruppo	7°	il livello retributivo	2°
Al gruppo	8°	il livello retributivo	1°.

Anche al personale è applicabile la disposizione di cui al precedente art. 3.

Art. 5

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1976 e seguenti.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso all' I Commissione Consiliare permanente il 12.11.76